



Comune di San Giuliano Milanese

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
"FORNITURA DI PASTI PER GLI ANZIANI, LE PERSONE SOLE O ADULTI IN
DIFFICOLTA' DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE"**

PERIODO 1 APRILE 2018 – 31 DICEMBRE 2018

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto dell'affidamento è il servizio di preparazione, fornitura e consegna dei pasti per le persone residenti nel territorio comunale, di tutte le età che, in particolari condizioni legate allo stato di salute, a situazioni di disagio sociale o all'età, non sono in grado – anche temporaneamente – di provvedere alla propria alimentazione o non sono in grado di farlo regolarmente ed in modo adeguato.

Il fabbisogno è stimato di circa n. 2.000 pasti per la durata dell'affidamento di 9 (nove) mesi decorrenti dall'1 aprile 2018 e fino al 31 dicembre 2018 con possibilità di proroga di altri 6 mesi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Il numero dei pasti è stato calcolato sulla base della media dell'ultimo anno, pari a 220 pasti mensili. Detto numero ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno specifico dell'Amministrazione Comunale che ha, pertanto, facoltà di ridurre, o di aumentare il predetto numero, per cui la Ditta affidataria sarà compensata sulla base del prezzo offerto e non potrà pretendere particolari indennità.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Ogni pasto dovrà essere composto da: un primo, un secondo, un contorno, un panino e un frutto di stagione o budino e/o yogurt, e dovrà essere preparato utilizzando prodotti di prima scelta e qualità.

L'affidatario del servizio dovrà proporre il menù variabile mensilmente nonché a seconda del periodo dell'anno (estate/ inverno) e dovrà garantire, ogni giorno, la possibilità di scelta fra tre diversi primi piatti, tre secondi piatti e tre contorni.

La quantità e la varietà dei cibi devono assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo e adatta per il consumo, in particolare delle persone anziane; pertanto dovranno essere ben cotte e di facile masticazione ed assimilazione.

L'affidatario dovrà inoltre assicurare "menu in bianco" e "diete speciali" in presenza di particolari esigenze di alcuni Utenti, che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale.

Gli alimenti dovranno possedere i requisiti caratteristici ed essere privi di qualsiasi anomalia per quanto riguarda l'odore, il gusto o lo stato fisico.

E' consigliabile alternare l'utilizzo delle diverse fonti proteiche in modo che ciascuna venga rappresentata una volta a settimana.

ART. 3 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto osservando ogni regola tecnica e igienico-sanitaria, avendo riguardo alla condizione delle persone cui i pasti sono destinati.

ART. 4 MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO DEI PASTI

I pasti dovranno essere confezionati in cofanetti monoporzione con coperchi ermetici, a perdere (esclusi il pane e il frutto); tali cofanetti saranno inseriti in contenitori isotermici. La fornitura e il costo dei cofanetti e dei contenitori saranno a carico dell'affidatario del servizio.

Ogni contenitore dovrà indicare il nome e cognome dell'Utente.

L'affidatario, inoltre, si farà carico delle operazioni di detergenza e sanificazione dei contenitori.

Gli automezzi utilizzati per la veicolazione dei pasti dovranno essere idonei ed adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti. E' fatto obbligo alla Cooperativa affidataria di provvedere giornalmente alla pulizia e alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati.

Al fine di ottimizzare i tempi di consegna, potrà essere valutata l'opportunità di utilizzare dei contenitori isotermici che possono contenere 2 pasti. L'acquisto di tali contenitori sarà a carico della Cooperativa affidataria.

ART. 5 ORARIO E LUOGO DI CONSEGNA DEI PASTI

La fornitura dei pasti domiciliari prenotati e la relativa consegna dovrà avvenire sul territorio del Comune di San Giuliano Milanese e frazioni, dal lunedì al sabato con eventuale consegna di un pasto doppio a richiesta per il giorno festivo che va conservato in modo idoneo a cura dell'Utente.

Al fine di razionalizzare le risorse, i giorni e gli orari di consegna potranno essere oggetto di revisione previo accordo tra le parti.

ART. 6 PRENOTAZIONE DEI PASTI

L'ordinazione di ulteriori pasti da fornire in seguito all'ammissione al servizio di nuovi Utenti sarà comunicata alla Ditta almeno un giorno lavorativo precedente all'attivazione del servizio.

L'eventuale rinuncia al pasto sarà comunicata alla Ditta entro le ore 9.00 del giorno in cui l'Utente non intende fruire del pasto.

ART. 7 AUTOCONTROLLO

L'affidatario del servizio è responsabile della definizione e applicazione delle procedure di tutela e garanzia dell'igiene e qualità del prodotto finito prescritte dal Regolamento della comunità Europea 29/04/2004 n. 852/2004. In particolare, nell'ambito delle procedure di autocontrollo, indicate all'art. 5 del citato Regolamento, dovranno essere esaminati tutti i processi di approvvigionamento e preparazione dei pasti, dovranno essere individuate tutte le fasi potenzialmente critiche per la sicurezza degli alimenti, dovranno essere individuate, applicate, mantenute e aggiornate, nel periodo di vigenza contrattuale, le adeguate

procedure di sicurezza secondo i criteri del sistema Haccp; dovranno essere predisposte e mantenute aggiornate schede o altri strumenti consentiti dalla legge a disposizione della competente autorità di controllo per la dovuta informazione sulla natura, la frequenza e i risultati delle procedure indicate all'art. 5 del Regolamento.

Nell'ambito della suddetta procedura l'affidatario dovrà effettuare delle campionature sulle materie o sul prodotto finito, sulle attrezzature e i locali in uso, per lo svolgimento delle analisi microbiologiche, merceologiche e chimico-fisiche da effettuarsi presso un laboratorio autorizzato ai sensi di legge e con oneri interamente a carico della ditta stessa. I dati risultanti dalle analisi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune. E' facoltà dell'Amministrazione disporre d'ufficio il prelevamento di campioni per l'effettuazione di ulteriori indagini i cui esiti saranno comunicati all'affidatario.

ART. 8 ACCERTAMENTI E CONTROLLI IN MERITO ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà indicare il nominativo della persona che curerà i rapporti con l'Ufficio Servizi al Cittadino del Comune di San Giuliano Milanese e con gli organi di controllo del servizio offerto.

L'Amministrazione Comunale si riserva ampie facoltà di controllo sul servizio svolto dall'affidatario con particolare riferimento alla verifica dei livelli qualitativi, quantitativi e di soddisfazione dell'Utente. Altresì la PA si riserva verifiche periodiche, a campione, sui pasti consegnati, senza preavviso, mediante il responsabile del Servizio. Le caratteristiche e i requisiti dichiarati in sede di offerta dovranno essere rispettati per tutto il periodo di svolgimento del servizio.

ART. 9 CORRISPETTIVO

L'affidatario del servizio verrà corrisposto, per ciascun pasto fornito, il prezzo unitario proposto.

Il costo unitario di ciascun pasto sarà comprensivo di tutti gli obblighi, spese e condizioni di cui al presente capitolato.

Il corrispettivo dovuto all'affidatario sarà pagato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura relativa ai pasti effettivamente erogati nel mese precedente, previa verifica della regolarità contributiva mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di inottemperanza agli obblighi in materia di contribuzioni, accertata dal Comune di San Giuliano Milanese o ad esso segnalata dagli Enti preposti, il medesimo comunicherà alla Cooperativa affidataria e agli Enti preposti, l'inadempienza accertata.

Con il pagamento del corrispettivo si intendono remunerati dal Comune di San Giuliano Milanese tutte le prestazioni, le spese, i rischi e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio da parte dell'affidatario, nonché qualsiasi onere espresso e/o non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Il Comune di San Giuliano Milanese provvederà ad introitare le somme dovute dai singoli beneficiari del servizio.

L'eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, del numero complessivo dei pasti non darà luogo a variazioni del prezzo unitario pattuito.

ART. 10 OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L'affidatario si impegna altresì:

- a corrispondere al proprio personale il trattamento economico previsto dalle norme

- contrattuali vigenti;
- al rispetto delle disposizioni di legge per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie professionali, assistenziali, infortunistiche, e in materia di igiene del lavoro;
 - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Amministrazione e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti o non, nella gestione del servizio;
 - ad assicurare, in ogni circostanza, la regolarità, la puntualità e la continuità del servizio;
 - a porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori derivanti dall'attuazione della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, articoli 3, 4, 5, 6, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti di tutti gli operatori del sistema;
 - assicurare che il proprio personale addetto al servizio sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali per lo svolgimento dello stesso;
 - l'applicazione ed il rispetto di tutto quanto previsto dal presente Capitolato;
 - garantire che il personale sia capace ed idoneo fisicamente e di essere in possesso della documentazione sanitaria richiesta dalla normativa vigente per le specifiche mansioni svolte dal personale impiegato;
 - assicurare l'osservanza scrupolosa di tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti la produzione, preparazione, conservazione, trasporto dei pasti ed essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria prevista dalle normative vigenti;
 - assumersi tutte le spese, gli oneri e i rischi derivanti dall'affidamento del servizio, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento dello stesso al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
 - garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
 - assicurare che il servizio, oggetto del presente affidamento, venga svolto con la massima diligenza, correttezza e responsabilità, nonché in ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto, di sicurezza e diritto del lavoro, nonché secondo le modalità, termini e indicazioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
 - assicurare la consegna dei pasti con proprio mezzo e proprio personale. Nel caso di calamità naturale o altre cause di forza maggiore, per le quali dovessero verificarsi forti ritardi o mancata consegna, non sarà addebitata alcuna penalità alla Ditta che ha però l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune. Nel caso di interruzione di energia elettrica o per mancata erogazione di gas o per gravi guasti agli impianti, per cui non fosse possibile fornire i pasti, la Ditta dovrà fornire, in sostituzione, corrispondenti piatti freddi. Tale problematica non dovrà durare più di due giorni;
 - assicurare che negli spostamenti necessari per lo svolgimento del servizio l'operatore utilizzi i mezzi di proprietà della Ditta, in capo alla quale competeranno tutte le spese e tutti i costi inerenti nonché tutti gli obblighi assicurativi e di legge;
 - assicurare che le attrezzature utilizzate la preparazione dei pasti siano adeguate alla tipologia e categoria della fornitura in appalto;
 - assumere tutte le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'uso e di gestione, confezionamento, trasporto e loro manutenzione, nonché qualsiasi altra spesa non prevista nel presente capitolato ma necessaria per la regolare e completa attuazione del servizio;
 - garantire che nel redigere la propria offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;

- assicurare costante e fattiva collaborazione con il personale dipendente del Comune di San Giuliano Milanese ed in particolare con il personale dell'Ufficio Servizi al Cittadino;
- assicurare che il proprio personale agisca in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e mantenga l'assoluta riservatezza su fatti e circostanze e in generale su informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio, con divieto di divulgazione o utilizzo a qualsiasi titolo, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, nonché assicurare la vigilanza sull'operato degli incaricati del trattamento dei dati;
- adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dal Comune di San Giuliano Milanese, anche tramite l'Assistente Sociale Comunale, che possono derivare anche dall'attività di verifica esercitata dal Comune sullo svolgimento del servizio. La mancata ottemperanza alle prescrizioni, previa diffida formale, costituisce presupposto per sospendere i pagamenti, ovvero nei casi più gravi e al persistere dell'inottemperanza, per la risoluzione del contratto;
- provvedere alla sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio anche a seguito analisi e valutazione motivata del Comune di San Giuliano Milanese;
- impegnarsi ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato;
- farsi carico di tutti gli oneri dell'attività conseguente ed inerente il servizio, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato;
- l'osservanza della normativa in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando il Comune di San Giuliano Milanese da qualsiasi responsabilità in merito;
- garantire l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assistenziali, antinfortunistiche e assicurazioni obbligatorie nonché delle norme contrattuali nei confronti del proprio personale, sollevando il Comune di San Giuliano Milanese da qualsiasi obbligo, responsabilità e da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra la Ditta affidataria ed il proprio personale;
- garantire l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali del lavoro e dagli accordi integrativi territoriali nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'affidamento;
- assumersi ogni onere relativo agli obblighi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici relativi al personale per cui la Ditta ne è la sola responsabile;
- sollevare il Comune di San Giuliano Milanese da ogni e qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto di qualsiasi obbligo di legge e contrattuale, assunti verso terzi nello svolgimento del servizio oggetto di contratto;
- sollevare il Comune di San Giuliano Milanese da qualsiasi danno, di qualunque natura e per qualsiasi motivo comunque causato dal personale della Ditta, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento del servizio;
- esonerare il Comune di San Giuliano Milanese da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale impiegato dovesse subire;
- accettare che nessun rapporto di lavoro subordinato possa costituirsi tra il Comune di San Giuliano Milanese e il personale della Ditta affidataria;

- impegnarsi a segnalare tempestivamente al Comune di San Giuliano Milanese qualsiasi problema, inconveniente, disfunzione, danno o altro di qualsiasi natura e di prestarsi a tutti gli accertamenti del caso;
- di assumere, qualora aggiudicatario del servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. pena la risoluzione del contratto. A tal fine l'affidatario comunicherà al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del succitato art. 3 e delle generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

Al suddetto affidamento sarà attribuito un codice CIG che dovrà essere riportato su tutti i documenti attinenti al presente affidamento nonché sulle fatture emesse dalla Ditta.

ART. 11 CAUZIONE

L'affidatario del servizio dovrà versare una cauzione, prima della stipula del contratto, pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ciò a garanzia della regolare esecuzione del servizio. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto, fino a che non sia stata definita ogni eventuale controversia.

ART. 12 PENALITA'

Il Comune di San Giuliano Milanese, in via generale, in caso di inadempienze, mancanze o danni accertati e imputabili all'affidatario, dopo aver notificato gli addebiti stessi alla medesima, oltre al risarcimento del danno, applicherà una penale nella misura del 20% calcolata sull'ammontare dei danni accertati.

In particolare, l'affidatario, sarà soggetta alle seguenti penali:

- a) per utilizzo o fornitura di alimenti contaminati batteriologicamente e/o parassitologicamente: penale di Euro 1.000,00;
- b) per fornitura di pasti non corrispondenti a quanto previsto dalla scelte indicate nel menu: Euro 100,00;
- c) per la mancata consegna di pasti o anche di una pietanza: Euro 100,00;
- d) per condizioni igieniche carenti verificate o in produzione, o in fase di distribuzione nei contenitori, o in fase di trasporto al domicilio, o per presenza di corpi estranei: Euro 1.000,00.

L'affidatario conviene che l'unica formalità preliminare all'applicazione delle penali consiste nella contestazione degli addebiti.

Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate, ne dà comunicazione alla Cooperativa affidataria entro il termine di 30 giorni; in caso contrario, le controdeduzioni si intendono non accolte e l'affidatario dovrà provvedere al pagamento della penale entro ulteriori 30 giorni.

L'importo della penalità sarà versato dalla Cooperativa al Tesoriere Comunale.

In caso di mancato pagamento della penale, il Comune procede alla riscossione coattiva.

In caso di scioperi del personale alle dipendenze dell'affidatario, la stessa dovrà comunque impegnarsi a ricercare soluzioni alternative per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, previa comunicazione al Comune.

In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penale sarà imputabile alla controparte.

ART. 13 ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e delle altre norme di Legge in materia, l'affidatario del servizio si assume ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'affidatario è obbligato a stipulare, per l'intera durata del contratto, apposita/e polizza/e assicurativa/e a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente affidamento (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi).

In particolare, detta polizza tiene indenne l'affidatario, compresi i relativi dipendenti, collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno la Cooperativa possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra non deve essere inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00 Euro).

Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata, il Comune di San Giuliano Milanese ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Copia della polizza dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto. La mancata presentazione della polizza non darà luogo a contratto.

Resta inteso che, qualora nello svolgimento del servizio si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, L'affidatario deve darne, in ogni caso, tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio, e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio affidato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato, l'Ufficio Comunale competente, dopo aver diffidato l'affidatario ad adempiere agli obblighi contrattuali in un termine perentorio, potrà far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, recuperando le spese sostenute, anche per eventuale maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di aggiudicazione.

In caso di recidiva negli adempimenti agli obblighi assunti dall'affidatario, il Comune avrà la facoltà, dopo due contestazioni scritte, di risolvere il contratto in corso, salvo il risarcimento del danno da parte dell'impresa aggiudicataria inadempiente.

In particolare, il Comune di San Giuliano Milanese potrà decidere la risoluzione del contratto, trattenendo la cauzione quale penale, e salvo il risarcimento del danno causato da parte dell'impresa inadempiente, nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte del Comune di San Giuliano Milanese;
- b) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione del servizio.

In caso di grave inadempimento contrattuale, è facoltà del Comune di sospendere i pagamenti delle fatture, in applicazione e per gli effetti di cui all'art. 1460 del C.C.

Qualora l'affidatario receda dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giusta

causa o giustificato motivo, il Comune potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale a titolo di penale. Inoltre, verrà addebitata all'affidatario la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta concorrente a titolo di risarcimento del danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 16 DURATA

Il presente affidamento avrà la durata di nove mesi a partire dal 01/04/2018 e fino al 31/12/2018 con possibilità di proroga di altri 6 mesi a discrezione dell'Ente.

ART. 17 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti inerenti al presente capitolato e al contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

ART. 18 TUTELA DELLA PRIVACY

Il Comune di San Giuliano Milanese è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari del servizio di cui trattasi, ivi compresi i dati sensibili; con la stipula del contratto l'affidatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali predetti, che dovrà agire nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003).

ART. 19 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale si fa esplicito rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 20 DISPOSIZIONI VARIE

- a) Nel termine che verrà indicato dal Comune di San Giuliano Milanese, la Ditta affidataria sarà tenuta a costituire la cauzione, pari al 2% dell'importo contrattuale, ed ad intervenire alla sottoscrizione del relativo contratto munita, come detto, anche della polizza assicurativa.
- b) Sono a carico della Ditta affidataria tutte le spese per la stipulazione e per la registrazione del contratto.

_____ ° _____ ° _____